



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - P. I.V.A. 00111010831 - Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA n. 87 del 30.12.2014

OGGETTO: Ordinanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e all' art 6, commi 7 e 8 del D.L. 23.02.2009, n. 11, convertito in Legge 23.04.2009, N. 38.

IL SINDACO

Considerato che occorre adottare misure adeguate per garantire la sicurezza del territorio, la tutela del vivere civile e del patrimonio pubblico, per dissuadere da eventuali atti vandalici e dai frequenti episodi di abbandono e conferimento irregolare di rifiuti ed episodi di degrado urbano;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, modificato dalla legge n. 125 del 24.07.2008, in riferimento al potere di ordinanza dei Sindaci per contrastare situazioni che accrescono e favoriscono l'insicurezza urbana;

Visti gli artt. 1 e 2 del D.M. 5.08.2008 inerenti "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambito di applicazione";

Visto l'art. 6, commi 7 e 8, del D. L. 23.02.2009, n. 11, convertito in legge 23.04.2009, n. 38, che consente ai comuni l'utilizzo di sistemi di video sorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana;

Visto il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell'8.04.2010;

Visto il vigente Regolamento Comunale sulla videosorveglianza, adottato con provvedimento consiliare n. 47 del 30.08.2011 ed, in particolare, l'art. 16 - "Provvedimenti attuativi";

Rilevata la propria competenza all'adozione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del d. Lgs. 18/08/2000, n. 267, all'art. 6, commi 7 e 8, del D. L. 23.02.2009, n. 11, convertito in legge 23.04.2009, n. 38, e all'art. 16 del vigente Regolamento Comunale, allo scopo di tutelare il patrimonio e garantire la sicurezza urbana, l'osservanza di quanto previsto e così come disciplinato negli articoli che seguono:

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Trattamento e conservazione di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza attivato nelle seguenti aree, del territorio di San Fratello:

1. Piazza Federico II,
2. Piazza Monumento – Vecchio Municipio,
3. Piazza Portella,
4. Via Nazionale, incrocio Via Acquanuova,
5. Strada Dietro il Castello,
6. Piazza antistante il Cimitero.

Art. 2 – Finalità istituzionali del sistema di video sorveglianza

Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono esclusivamente funzioni istituzionali del Comune di San Fratello ed in particolare:

la tutela del patrimonio
la sicurezza urbana
il monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti
la tutela della salute pubblica.

Art. 3 -Trattamento e conservazione dei dati

Il sistema di videosorveglianza, costituito da telecamere e utilizzato per le finalità di cui all'art. 2:

- a. raccoglie e registra immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
- b. consente unicamente foto o riprese video;

I dati personali rilevati sono trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità di utilizzo delle strumentazioni, fatto salvo il loro trattamento per fini di polizia giudiziaria e d'indagine penale.

I dati personali rilevati sono raccolti e registrati in automatico e conservati su idonei supporti, per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per cui sono raccolti ed, in ogni caso, per n. 7 giorni, fatta salva la loro conservazione per fini di polizia giudiziaria e di indagine penale.

Art. 4 - Soggetti

Il Sindaco, quale rappresentante legale del Comune, nomina il Responsabile della Polizia Municipale, quale responsabile del trattamento dei dati e dell'impianto di videosorveglianza, cui spetta di sovrintendere all'installazione, alla manutenzione, al puntamento e in generale alla gestione delle telecamere per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze assegnate e secondo le modalità e le prescrizioni indicate nella presente ordinanza.

Il responsabile dell'impianto di video sorveglianza nomina gli incaricati della propria struttura organizzativa, che sono autorizzati ad utilizzare le attrezzature che compongono l'impianto di video sorveglianza a prendere visione delle immagini riprese e registrate e a trattare i dati personali relativi, impartendo le disposizioni organizzative ritenute opportune.

Art. 5 – Informative

Nei luoghi in cui sono installate le telecamere, che raccolgono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone, sono affisse informative, che avvertono della presenza delle stesse e forniscono ulteriori sintetiche informazioni, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Art. 6 – Rilevazione di particolari immagini

L'incaricato che prende visione d'immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di elementi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica deve informare tempestivamente il Responsabile della Polizia Municipale o le forze dell'Ordine. La visione d'immagini riprese ed archiviate o il ritiro di copie da parte degli uffici o agenti di polizia Giudiziaria può avvenire solo previa richiesta scritta inoltrata al responsabile degli impianti di video sorveglianza, indicante i nominativi e le qualifiche delle persone incaricate di visionare e prelevare le immagini, attestante che tale ricerca è giustificata dalla necessità di acquisire notizie e informazioni utili all'accertamento di reati o per fini di sicurezza pubblica.

Art. 7 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a. di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo,
- b. ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati,
- c. ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta,

- d. la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati,
- e. la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine,
- f. l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,
- g. di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Art. 8 – Durata

La presente ordinanza ha validità fino al permanere delle ragioni espresse in premessa.

Dalla Residenza Municipale, li 30.12.2014



Il Sindaco
(Dr. Francesco Fulia)

Francesco Fulia

S. Fulia